



## COMUNE DI MEDE Provincia di Pavia

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ACCONTO ANNO 2017

#### QUANDO SI PAGA

**La prima rata** deve essere versata **entro il 16 giugno 2017 a titolo di acconto.**

L'importo della **prima rata è pari al 50% dell'imposta dovuta annualmente calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2017 (dettagliate di seguito – Delibera CC n. 16 del 27/03/2017).**

#### CHI DEVE PAGARE

I possessori di: abitazione principale (solo cat. A1 – A8 – A9) e relative pertinenze, fabbricati ad uso produttivo cat. D, altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli non coltivati e non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola

#### PER QUALI IMMOBILI NON SI DEVE PAGARE

- l'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'abitazione principale e pertinenze della stessa possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa NON risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ove questi vi abbia eletto la propria residenza e la utilizzi quale propria dimora abituale;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati strumentali all'attività agricola;
- i terreni agricoli anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina.

#### COME SI PAGA

L'IMU si versa in autotassazione utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino postale.

Il pagamento mediante F24 deve essere effettuato indicando i seguenti codici:

Codice catastale Comune di Mede: F080

#### **CODICI TRIBUTO**

3912: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (COMUNE)

3913: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (COMUNE)

3914: TERRENI (COMUNE)

3916: AREE FABBRICABILI (COMUNE)

3918: ALTRI FABBRICATI (COMUNE)

3925: IMMOBILI CAT. "D" AD USO PRODUTTIVO (STATO)

3930: IMMOBILI CAT. "D" AD USO PRODUTTIVO (INCREMENTO COMUNE)

**I versamenti** relativi alla riscossione spontanea (in autoliquidazione) **non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a euro 2,00.** Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. (Art. 20 del Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016).

**ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017**

<b>1. ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>1,05%</b>
<b>2. ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)</b>	
- Unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in L. 22/12/2012 n. 214. Detta aliquota si applica anche a: - unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  Per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere della agevolazione di cui al presente punto devono produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU.	<b>0,40%</b>
<b>3. FABBRICATI DEL SETTORE PRODUTTIVO</b>	
- Immobili che costituiscono beni strumentali posseduti e utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso dell'anno 2017, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.  L'aliquota agevolata verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove attività produttive) alla Camera di Commercio oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate**	<b>0,46%</b>
<b>4. TERRENI AGRICOLI</b>	<b>1,05%</b>
<b>5. AREE EDIFICABILI</b>	<b>1,05%</b>
<b>6. IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO CHE RISPETTINO I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 1, CO.10, LETT. B) DELLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208, E CHE GODONO DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE</b>	
Unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**	<b>0,92%</b> con riduzione del 50% della base imponibile

<b>7. IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO CHE RISPETTANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 17, CO. 1, LETT. f) DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE E CHE NON GODONO DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE (NON RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DISCIPLINATA DALL'ART. 1, CO.10, LETT. B) DELLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)</b>	
Unità immobiliare (con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9) concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, come definita dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i.; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; l'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i., ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario e con le limitazioni per l'abitazione principale **	<b>0,46%</b>

<b>8. ALTRI FABBRICATI (NON RICOMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI)</b>	<b>1,05%</b>
--	--------------

**\*\*** per la fruizione delle sopradette aliquote agevolate è necessaria la presentazione entro il 30 giugno 2018 dell'apposita modulistica all'Ufficio Tributi.

#### **DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017**

- DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9) E PER LE RELATIVE PERTINENZE:

1. EURO 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

- DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9) E PER LE RELATIVE PERTINENZE per SOGGETTI PASSIVI DISABILI o nel cui nucleo familiare è presente un soggetto disabile, intendendosi per tali le persone affette da menomazione di qualsiasi genere che comporti un'invalidità pari o superiore al 74% certificata da ASL, INPS o INAIL:

- EURO 300,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

La presente detrazione non è cumulabile alla detrazione di base di € 200,00 di cui al punto 1.

Per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere della agevolazione di cui al presente punto devono produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU.

*Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Tributi nelle ore di apertura al pubblico o telefonando al numero 0384/822209 – email: [tributi@comune.mede.pv.it](mailto:tributi@comune.mede.pv.it)*



**COMUNE DI MEDE**  
**Provincia di Pavia**

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2017**

In ottemperanza alla Legge di Stabilità 2017, per il Comune di Mede, relativamente all'anno 2017, il TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), **non è dovuto**.